

**Sentenza:** 25 settembre 2024, n. 170

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica»; art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché art. 5, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, come norme interposte;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 3, commi 12 e 13, L.r. Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie)

**Esito:**

- 1) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 12 e 13, della L.R. Sardegna n. 1/2024, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992, nonché per mancanza di coordinamento con l'art. 5, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1;
- 2) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 15, comma 14, del decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in epigrafe.

La prima di tali disposizioni stabilisce che a valere sulle risorse residue dalla liquidazione della soppressa ATS (Agenzia Tutela della Salute) sia autorizzata una spesa a favore di ARES (Azienda Regionale della Salute) per euro 3,291,000 circa, per essere tali risorse redistribuite tra gli erogatori sanitari privati accreditati che abbiano prodotto un'attività ospedaliera eccedente il *budget* assegnato nell'anno 2021.

La seconda di tali disposizioni autorizza l'ARES a trasferire la somma di euro 5,835,000 circa, a valere sul fondo sanitario regionale, per le finalità di incremento del tetto di spesa dell'assistenza ospedaliera nell'anno 2023.

Preliminarmente, la Corte dichiara l'inammissibilità delle censure che si riferiscono ad ipotetiche violazioni degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992, nonché per mancanza di coordinamento con l'art. 5, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1.

La statuizione di inammissibilità si fonda su una rilevata eccessiva genericità delle censure.

Sulle censure residue, consistenti in una putativa violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 15, comma 14, del decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012, la Corte si pronuncia nel merito.

Quello che il Governo lamenta come uno scostamento dai parametri previsti dalla normativa interposta, che impone una progressiva riduzione della spesa sanitaria, appare invece come una legittima prerogativa della Regione Sardegna.

Ricordato come la Regione, dotata di autonomia speciale, finanzia integralmente la spesa per la sanità sul proprio territorio, senza il concorso dello Stato, i giudici ribadiscono il concetto che in siffatte condizioni la regione, pur soggetta in generale ai vincoli della finanza pubblica, nello specifico delle misure dettate dalla legge statale per il contenimento della spesa sanitaria, essa sia libera da vincoli, salvo il solo caso di esistenza di un piano di rientro dal disavanzo, oppure quando siano compromessi i livelli essenziali delle prestazioni.

Non ricorrendo i casi da ultimo ricordati, la Regione Sardegna destina discrezionalmente e legittimamente le risorse come disposto nella normazione impugnata.

Questo principio è stato più volte confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si vedano le sentenze 231/2017, 75/2016, 125/2015).

Da ultimo, la pronuncia fa notare come il decreto legge 141/2024 espressamente stabilisca che le soglie di spesa previste dal d.l. 95/2012 non si riferiscono alla Regione Sardegna.

La corte dichiara dunque, conclusivamente, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata.